

**REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI
E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA**

**Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste nella
seduta del 15/05/2014 (VALIDO FINO AL 1/04/2015).**

INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Principi
- Art. 3 Forme di procedure in economia
- Art. 4 Responsabile del procedimento

PARTE SECONDA – PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

- Art. 5 Acquisizione di forniture e di servizi
- Art. 6 Limiti di applicazione per valore
- Art. 7 Tipologie di forniture e servizi
- Art. 8 Acquisizioni in amministrazione diretta
- Art. 9 Acquisizioni per cottimo fiduciario
- Art. 10 Cottimo fiduciario con affidamento diretto
- Art. 11 Requisiti degli operatori economici
- Art. 12 Scelta del contraente
- Art. 13 Garanzie
- Art. 14 Forme di contratto
- Art. 15 Esecuzione forniture e servizi
- Art. 16 Verifica di conformità
- Art. 17 Pagamenti

PARTE TERZA – PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA

- Art. 18 Esecuzione lavori
- Art. 19 Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria
- Art. 20 Tipologia lavori in economia
- Art. 21 Lavori in amministrazione diretta
- Art. 22 Lavori per cottimo fiduciario
- Art. 23 Cottimo fiduciario con affidamento diretto
- Art. 24 Requisiti degli operatori economici
- Art. 25 Scelta del contraente
- Art. 26 Garanzie
- Art. 27 Revisione prezzi
- Art. 28 Forme di contratto
- Art. 29 Piani di sicurezza
- Art. 30 Lavori d'urgenza
- Art. 31 Lavori di somma urgenza
- Art. 32 Perizia suppletiva per maggiori spese
- Art. 33 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 34 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori a cottimo fiduciario
- Art. 35 Collaudo e regolare esecuzione
- Art. 36 Entrata in vigore

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, tenuto conto delle specifiche esigenze dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste, (di seguito Ordine) disciplina un sistema semplificato, parametrato – per esigenze di trasparenza e corretta spendita per le necessità dell'Ordine - alle procedure in economia/cottimo, per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori, desumendolo dalle indicazioni contenute all'articolo 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici" (di seguito Codice) ed agli artt. 329-338, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" (di seguito Regolamento).

3. In presenza di contratti misti comprendenti servizi, lavori e/o forniture ci si ispirerà agli articoli 14 e 15 del Codice.

ARTICOLO 2

(Principi)

1. Le procedure in economia sono utilizzate per assicurare procedure trasparenti e, nel contempo, snelle e semplificate per acquisire forniture, servizi e per eseguire lavori, per evitare ogni rallentamento dell'azione amministrativa e sproporzionati dispendi di tempi e risorse, in considerazione del limitato personale a disposizione e delle limitate esigenze di acquisto.

2. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

3. Salvo quanto indicato all'art. 2 del Regolamento sulla suddivisione in lotti, nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata.

4. L'Ordine, nelle procedure di acquisizione in economia si ispirerà, in ogni caso, ai seguenti principi:

- a) Promuovere, nelle scelte di acquisto, la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- b) limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o a significativo impatto ambientale;
- c) preferire prodotti di lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti.

ARTICOLO 3

(Forme di procedure in economia)

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:
 - a) amministrazione diretta: in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del

- procedimento;
- b) cattimo fiduciario: in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento ad operatori economici o a persone terze.
2. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

ARTICOLO 4 (Responsabile del procedimento)

1. Per ogni singola acquisizione di forniture e servizi e per la realizzazione di ogni lavoro da eseguire in economia il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) - al quale competono funzioni e compiti parametrabili a quelli disciplinati rispettivamente dagli articoli 272 e 273 del Regolamento e dagli articoli 9 e 10 del Codice - di norma è il Presidente dell'Ordine pro tempore in carica.
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1. del presente articolo e per singoli procedimenti, il Presidente dell'Ordine può attribuire l'incarico di RUP ad un componente del Consiglio dell'Ordine (di seguito Consiglio).

PARTE SECONDA **PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI**

ARTICOLO 5 (Acquisizione di forniture e di servizi)

1. La seconda parte del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, mutuandolo dall'articolo 125 del Codice e degli articoli 329-338 del Regolamento.
2. Il ricorso alle acquisizioni in economia di forniture e servizi, salvo nel caso di affidamento diretto previsto all'articolo 11 del presente regolamento, è disposto con determinazione del Consiglio laddove si tratti di attività programmate dall'Ordine oppure dal RUP o Consigliere delegato in ogni altro caso e salvo ratifica successiva.

ARTICOLO 6 (Limiti di applicazione per valore)

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di forniture e servizi previste nel presente regolamento sono consentite per singoli importi non superiori a euro 207.000,00 al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.
2. Il limite di importo è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del Codice.

ARTICOLO 7

(Tipologie di forniture e servizi)

1. In relazione alle specifiche esigenze dell'Ordine, e per quanto disposto all'articolo 125, comma 10 del Codice, sono eseguite in economia le forniture di beni e di servizi elencate dettagliatamente nell'Allegato A che fa parte integrante del presente regolamento;
2. L'acquisizione in economia di forniture e servizi è, inoltre, consentita, indipendentemente dall'oggetto del servizio e della fornitura e dall'individuazione di cui al 1° comma del presente articolo, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice, nei seguenti casi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto nel contratto;
 - b) completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del medesimo contratto;
 - c) acquisizioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
 - d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti allo scopo di scongiurare situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per la salute pubblica nonché di danno al patrimonio.

ARTICOLO 8

(Acquisizioni in amministrazione diretta)

1. Nell'amministrazione diretta, il RUP organizza ed esegue le acquisizioni per mezzo del personale dipendente o personale allo scopo eventualmente assunto o utilizzato periodicamente, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati e acquisendo le forniture di beni e di servizi necessari per l'esecuzione dell'intervento.

ARTICOLO 9

(Acquisizioni per cottimo fiduciario)

1. L'acquisizione di forniture e servizi mediante cottimo fiduciario avviene dal RUP in attuazione dell'attività già eventualmente programmata dell'Ordine oppure su iniziativa del Consigliere delegato e salvo ratifica successiva. Restano salve le ipotesi di assoluta urgenza, sempre salvo ratifica successiva.
2. La ricerca del contraente avviene con lettera di invito da trasmettere ad almeno cinque operatori economici, individuati dal RUP sulla base di indagini di mercato, effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Le indagini di mercato possono essere effettuate anche tramite la pubblicazione di un avviso o mediante la consultazione di cataloghi o elenchi disponibili anche da parte di altri Ordini o Stazioni appaltanti. Gli operatori economici possono essere individuati anche tramite appositi elenchi aperti e periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata, ai sensi dell'articolo 125, commi 11 e 12 del Codice e dell'articolo 332 del Regolamento.

3. La lettera di invito deve contenere di norma i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'Iva;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto, ovvero l'eventuale esonero;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del presente regolamento;
 - j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - k) le indicazioni di termini di pagamento;
 - l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

4. La lettera di invito deve contenere altresì indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI ove necessari.

ARTICOLO 10

(Cottimo fiduciario con affidamento diretto)

1. Per le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, nei termini indicati all'articolo 125, comma 11, Codice.
2. In particolare, nel caso di affidamenti di valore compreso tra euro 20.000,00 e euro 40.000,00 in ogni caso saranno acquisiti tre preventivi al fine di stabilire l'adeguatezza del costo e saranno altresì acquisiti:
 - a) un curriculum o precedenti prestazioni analoghe;
 - b) una breve relazione delle modalità di svolgimento dell'incarico.
3. Nel caso di affidamenti di valore inferiore ad euro 20.000,00, l'affidamento diretto dovrà essere preceduto da:
 - a) acquisizione di un curriculum o precedenti prestazioni analoghe;
 - b) informali indagini di mercato rivolte a più operatori economici al fin di stabilire l'adeguatezza del costo;
 - c) breve relazione delle modalità di svolgimento dell'incarico.

ARTICOLO 11

(Requisiti degli operatori economici)

1. Gli operatori economici che prestano forniture o servizi in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli

articoli 38 e 39, del Codice e all'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008. Devono inoltre possedere, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura, la qualità, la quantità, l'importanza della fornitura e/o del servizio richiesto, le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali, parametrate a quelle di cui agli articoli 41 e 42 del Codice.

2. I requisiti richiesti all'affidatario sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'Ordine può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario ed all'acquisizione dei relativi certificati e comprove.

ARTICOLO 12

(Scelta del contraente)

1. L'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto sia quello del prezzo più basso, sarà eseguito dal RUP assistito da almeno un testimone.
2. L'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una commissione giudicatrice di almeno tre componenti, nominata dal Consiglio dell'Ordine nel rispetto dei principi indicati all'art. 84 del Codice. In ogni caso si darà preferenza a componenti appartenenti ad Ordini o a Stazioni appaltanti pubbliche.
3. Per trasparenza, laddove non in via diretta, la scelta dell'affidatario - e salve le eventuali valutazioni che avvengano in sedute riservate nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - avverrà in una seduta pubblica aperta al pubblico e che verrà preventivamente comunicata agli offerenti.
4. Le operazioni di valutazione della Commissione o del RUP devono essere succintamente verbalizzate.
5. Il Presidente dell'Ordine, su proposta della Commissione o del RUP, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all'affidamento dell'acquisizione, qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto, e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità.
6. Il Consiglio dell'Ordine può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. I soggetti invitati e non affidatari verranno in ogni caso avvisati dell'esito della procedura entro 5 giorni dall'intervenuta individuazione del contraente.

ARTICOLO 13

(Garanzie)

1. Gli operatori economici affidatari di forniture e servizi di singolo importo inferiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, sono, di norma, esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva.

2. Per le forniture e servizi di singolo importo pari o superiore a euro 40.000,00, su proposta del RUP, i soggetti affidatari possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva e da tutte le altre forme di garanzia, in relazione all'affidabilità del contraente, all'importo e alla tipologia della fornitura e del servizio.

ARTICOLO 14 (Forme di contratto)

1. La forma del contratto per le acquisizioni per cattivo fiduciario viene stabilita di volta in volta dal RUP, individuato in base all'art.4 del presente regolamento, in relazione alla natura e all'entità degli stessi in uno dei seguenti modi:
 - a) normalmente mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione della fornitura e/o del servizio e si riportano le condizioni della fornitura e della prestazione;
 - b) eccezionalmente mediante stipula di contratto o disciplinare di incarico per scrittura privata.
2. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale l'Ordine effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico.

ARTICOLO 15 (Esecuzione forniture e servizi)

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del RUP.
2. In caso di ritardo o inadempimento anche parziale imputabile all'appaltatore, il RUP applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, il RUP ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.
3. Il RUP potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela dell'Ordine.

ARTICOLO 16 (Verifica di conformità)

1. Per le forniture e i servizi la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal RUP mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dall'operatore economico fornitore.
2. Il RUP, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.

3. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi dell'appaltatore, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
4. In via eccezionale, il RUP può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.
5. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico fornitore.
6. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità.

ARTICOLO 17 (Pagamenti)

1. I pagamenti sono di norma disposti entro 60 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale.

PARTE TERZA **PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI E SERVIZI ATTINENTI** **L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA IN ECONOMIA**

ARTICOLO 18 (Esecuzione lavori)

1. La terza parte del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, mutuandolo dall'articolo 125 del Codice e degli articoli da 173 a 177 e da 203 a 210 del Regolamento.
2. Il ricorso ai lavori da eseguire in economia avviene, laddove possibile, sulla base degli atti di programmazione dell'attività dell'Ordine ed è disposto con deliberazione del Consiglio.

ARTICOLO 19 (Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria)

1. I seguenti servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici, sia inferiore a 40.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali, possono essere affidati a cottimo fiduciario con affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 267, comma 10, dello stesso Regolamento:
 - redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento;
 - attività tecnico amministrative connesse alla progettazione;
 - direzione lavori, attività tecnico amministrative connesse alla direzione dei lavori,

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

2. Per corrispettivi uguali o superiori a 40.000,00 euro e sino a 100.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali, i suddetti servizi sono affidati con le procedure di cui all'articolo 91, del Codice e del Titolo II, della Parte III, del medesimo Codice, nonché dell'art. 267 del Regolamento, anche tenuto conto dei principi desumibili dalle determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
3. Eventuali servizi di supporto al RUP possono essere affidati con la procedura del cottimo con le modalità ed i limiti economici previsti nel presente regolamento per gli incarichi di servizio.
4. Il collaudo, ai sensi dell'articolo 120 del Codice, qualora non venga eseguito da un componente del Consiglio in possesso delle specifiche professionalità, può essere affidato con le procedure di cui all'articolo 91 del Codice.

ARTICOLO 20 (Tipologia lavori in economia)

1. Sono eseguiti in economia, per importi non superiori a euro 200.000,00 al netto degli oneri fiscali, i lavori elencati nell'allegato A che fa parte integrante del presente regolamento, comunque nell'ambito dell'elenco di cui all'art. 125, comma 6, del Codice.
2. Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta il limite di valore complessivo per singolo intervento non può superare il limite di euro 50.000,00, al netto degli oneri fiscali.
3. I costi relativi alla sicurezza, di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti pubblici, concorrono alla determinazione dei limiti sopra riportati.

ARTICOLO 21 (Lavori in amministrazione diretta)

1. Per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta il RUP, individuato ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, organizza e fa eseguire l'intervento, per mezzo del personale dipendente o allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati, acquisendo le forniture di beni e servizi necessari per l'intervento stesso.

ARTICOLO 22 (Lavori per cottimo fiduciario)

1. Per i lavori eseguiti per cottimo fiduciario, il RUP richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei per l'esecuzione dell'intervento. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici, periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata, ai sensi dell'articolo 125, commi 11 e 12 del Codice

dei contratti pubblici.

2. La lettera di invito deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Camera di commercio di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cattivista ai sensi dell'articolo 137 del Codice;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

ARTICOLO 23

(Cattivo fiduciario con affidamento diretto)

1. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, si può procedere anche in affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del Codice. In ogni caso si procederà all'acquisizione:

- a) di curriculum o precedenti prestazioni analoghe;
- b) di informazioni con più operatori economici, al fine di stabilire l'adeguatezza del costo;
- c) di una breve relazione delle modalità di esecuzione dell'incarico.

2. Si può, altresì, prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente con un unico operatore economico, nei seguenti casi:

- a) quando vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento;
- b) in caso di interventi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o della pubblica incolumità.

ARTICOLO 24

(Requisiti degli operatori economici)

1. Per i lavori di importo singolo complessivo pari o inferiore a euro 150.000,00, al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici, oltre ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38, comma 1, e 39, commi 1 e 2, del Codice, devono possedere i requisiti tecnico-organizzativi, di cui all'articolo 90 del relativo Regolamento oppure l'iscrizione alla CCIA. I requisiti richiesti sono attestati dall'affidatario mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

2. Per i lavori di importo superiore a euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione SOA, relativa ai lavori da eseguire; in tal caso non è richiesta alcuna dimostrazione dei requisiti richiesti.

3. L'Ordine può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

ARTICOLO 25

(Scelta del contraente)

1. L'esame e la scelta delle offerte per l'esecuzione dei lavori di importo superiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, avvengono, sulla base di quanto previsto nella lettera invito, in uno dei seguenti modi:
 - a) in base al prezzo più basso, qualora i lavori da eseguire siano chiaramente individuati negli atti e non sia prevista alcuna variazione, non trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte anomale trattandosi di gara informale;
 - b) .in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti.
2. Qualora il criterio di valutazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuati da una commissione, nominata dal Consiglio dell'Ordine composta da almeno tre membri e assistita da un segretario. Per valutazioni basate esclusivamente sul prezzo, l'esame delle offerte può essere eseguito dal RUP, assistito da almeno un testimone.
3. L'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una commissione giudicatrice, di almeno tre componenti, nominata dal Consiglio dell'Ordine mutuando i principi e le disposizioni contenute all'art. 84 del Codice. In ogni caso si darà preferenza a componenti dell'Ordine o di altre Stazioni appaltanti pubbliche.
4. La scelta dell'affidatario - salve le eventuali valutazioni che avvengano in sedute riservate nel caso di aggiudicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - avverrà in seduta pubblica che verrà preventivamente comunicata agli offerenti.
5. Le operazioni di valutazione e di accertamento fatti dalla commissione o dal RUP sono verbalizzati e trasmessi al Consiglio dell'Ordine per le determinazioni conseguenti.
6. Il Consiglio dell'Ordine, su proposta della commissione o del RUP, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all'aggiudicazione dei lavori qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità.
8. Per i lavori a cattivo fiduciario di importo inferiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, nella scelta del contraente non si applica il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse, di cui all'articolo 86, comma 1, del Codice; in questi casi il RUP valuta la congruità dell'offerta, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 86.
9. L'Ordine informerà i soggetti invitati, non aggiudicatari, dell'intervenuta individuazione del contraente nei 5 giorni successivi.

ARTICOLO 26

(Garanzie)

1. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici sono di norma esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva.
2. Con esplicita determinazione del Consiglio, su proposta del RUP, gli operatori economici affidatari di lavori di importo superiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva.

ARTICOLO 27 (Revisione prezzi)

1. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

ARTICOLO 28 (Forme di contratto)

1. La forma del contratto per esecuzione di lavori a cottimo fiduciario viene stabilita di volta in volta dal RUP tenuto conto della tipologia dei lavori, dell'entità e della qualità degli stessi in una delle sotto riportate forme:
 - a) scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione dei lavori e si riportano le condizioni evidenziate nella lettera invito;
 - b) capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico, sottoscritti tra le parti;
 - c) in casi particolari e dove i lavori abbiano rilevanza, contratto per scrittura privata.
2. Il contratto di cottimo fiduciario, in qualsiasi forma sottoscritto, deve, di norma, riportare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo complessivo per quelli a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di esecuzione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto dell'Ordine di risolvere in danno il contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per inadempimento del cottimista, ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti pubblici;
 - g) e garanzie a carico dell'esecutore.
3. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale l'Ordine effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico.

ARTICOLO 29 (Piani di sicurezza)

1. In rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, va allegato, ove previsto, il piano della sicurezza, che ne fa parte integrante, di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti pubblici e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

ARTICOLO 30 (Lavori d'urgenza)

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dallo stato di necessità e di urgenza, questa deve risultare da un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi, le cause e i lavori necessari.

2. Il verbale, predisposto dal RUP corredata da una perizia estimativa per la copertura della spesa, viene trasmesso al Presidente, e poi ratificato dal Consiglio, per l'autorizzazione ad eseguire l'intervento.

ARTICOLO 31 (Lavori di somma urgenza)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il RUP provvede alla redazione del verbale, di cui al precedente articolo 35 e all'immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di euro 200.000,00, al netto degli oneri fiscali, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal RUP.

3. I prezzi delle prestazioni ordinate sono definiti consensualmente con l'affidatario.

4. Il RUP compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Consiglio per l'approvazione dei lavori e la copertura della spesa.

5. Qualora i lavori non conseguano l'approvazione, il RUP provvede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione degli oneri relativi agli interventi già eseguiti.

ARTICOLO 32 (Perizia suppletiva per maggiori spese)

1. Il RUP, se durante l'esecuzione dei lavori in economia accerta che la previsione di spesa è insufficiente, presenta al Consiglio una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza della spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare il limite di euro 200.000,00, al netto degli oneri fiscali.

ARTICOLO 33 (Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta)

1. I lavori in amministrazione diretta vengono contabilizzati e liquidati in apposite liste dal RUP o, se nominato, dal direttore dei lavori nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e di noli, previa verifica dei documenti di consegna in relazione agli ordinativi di fornitura, sulla base delle relative fatture;
 - b) per la manodopera eventualmente assunta, previa verifica delle presenze, con il pagamento degli stipendi.
2. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita mediante l'apposizione del visto sulle fatture da parte del RUP o, se nominato, del direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza delle forniture e delle prestazioni di manodopera, eventualmente assunta, con quanto fatturato.

ARTICOLO 34

(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo fiduciario)

- 1. I lavori per cottimo fiduciario sono contabilizzati, con riferimento ai singoli interventi, mediante eventuali acconti su presentazione di fattura, sempre accompagnata da una breve relazione di regolarità tecnica, oppure mediante acconti sulla base di stati di avanzamento, previo accertamento di regolare esecuzione. Il saldo finale verrà corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base del conto finale riassuntivo dell'atto di accertamento di regolare esecuzione dei lavori.
- 2. Per i lavori per cottimo fiduciario inferiori a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita dal visto sulle fatture apposto dal RUP o, se nominato, dal direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza dei lavori con quanto fatturato.
- 3. Il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e, laddove previsto, fiscale.

ARTICOLO 35

(Collaudo e Regolare esecuzione)

- 1. La regolare esecuzione dei lavori in economia di importo inferiore a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, è attestata dal RUP o dal Direttore dei lavori, se persona diversa, mediante apposizione del visto sulla fattura.
- 2. Per i lavori in economia di importo pari o superiori a euro 40.000,00, al netto degli oneri fiscali, il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e confermato dal RUP e, ove previsto, sottoscritto dall'esecutore dei lavori.
- 3. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni parametrabili a quelle previste dall'articolo 237 del Regolamento.

ARTICOLO 36

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Trieste.